

18 GIU. 2024
Prot. N. 2578 C39

PROTOCOLLO SUL CURATORE SPECIALE DEL MINORE
NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA

Il presente protocollo, esito di un lavoro condiviso tra Tribunale di Vicenza e Ordine degli Avvocati di Vicenza anche per il tramite delle associazioni forensi civilistiche e in particolare familiaristiche presenti nel Foro, si propone di individuare i principi e le prassi operative rivolti agli avvocati che assumano il delicato munus di curatore speciale del minore, recentemente valorizzato dalla nuova formulazione dell'art. 78 e ss. c.p.c. che ha ampliato, a far data dal 22 giugno 2022, le relative ipotesi di nomina.

Tra le fonti normative che assumono particolare rilievo in questo ambito sono le "Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore 17 novembre 2010" cui si fa in questa sede preliminare complessivo richiamo, raccomandandone la costante consultazione.

1. Sarà predisposto e tenuto, presso e a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, un registro contenente l'elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore. L'Autorità Giudiziaria, laddove ravvisi un conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ovvero le altre ipotesi di cui all'art. 78 c.p.c., avrà cura di nominare un curatore speciale del minore attingendo preferibilmente dal predetto elenco.

2. L'avvocato che chieda l'iscrizione nel registro dei curatori speciali del minore dovrà, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa e in particolare di quanto dalle medesime specificato in Parte IV, punti nn. 14 e 15, curare la propria formazione in modo interdisciplinare onde tutelare al meglio i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.

3. L'iscrizione al predetto registro è subordinata alla concomitante presenza dei seguenti requisiti:

- A) l'aver maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno cinque anni;
- B) l'aver frequentato un corso specialistico biennale di alta formazione di diritto di famiglia (almeno 200 ore) oppure un corso di formazione per la figura del curatore speciale del minore (almeno 24 ore)

A far data dal 2024 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati organizzerà, almeno una volta ogni tre anni, un corso di formazione per curatore speciale del minore. La partecipazione a detto corso o ad altro corso di formazione per la figura del curatore speciale del minore (almeno 24 ore) almeno ogni triennio integrerà il requisito di cui al punto che precede.

4. Il curatore speciale non dovrà essere coinvolto in rapporti personali, sociali o aver prestato il proprio mandato difensivo ad un soggetto appartenente al nucleo familiare del minore da lui rappresentato. Le stesse



disposizioni si applicano agli avvocati che siano membri di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24, ultimo Comma, Codice Deontologico). Si ritengono applicabili al curatore speciale del minore le disposizioni di cui all'articolo 51 c.p.c.

5. L'avvocato che viene nominato curatore speciale dal Tribunale ha facoltà di rifiutare la nomina e può accettarla, in conformità alle disposizioni del Codice Deontologico Europeo, art. 3.1.3, solo se in grado di assolvere l'incarico tempestivamente.

6. Il curatore speciale manterrà la propria indipendenza nei confronti delle parti coinvolte nel procedimento nonché degli operatori dei Servizi Socio Sanitari; contestualmente si farà carico di assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per un rapido espletamento del suo incarico dagli enti preposti alla cura e tutela del minore e coinvolti nella controversia, dall'eventuale tutore del minore, dai genitori o dai loro difensori.

Nello svolgimento dell'incarico il curatore speciale del minore si ispira al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi e ai contenuti del procedimento.


7. Il curatore speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente in giudizio e partecipa personalmente alle udienze promuovendo l'effettività del contraddittorio.

Il curatore speciale del minore partecipa all'ascolto dello stesso in sede processuale, intervenendo se necessario affinché l'audizione del minore non sia condizionata dalla presenza delle altre parti e dei loro difensori, al fine di garantire al minore la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni.

8. Il curatore speciale del minore dovrà spiegare al medesimo, in relazione alla sua capacità di discernimento, le ragioni della nomina e il tipo di procedimento nel quale è coinvolto, aiutandolo ad esprimere le sue aspettative.

9. Il curatore speciale dovrà spiegare al minore che le decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria potrebbero non coincidere con le sue aspettative. Nell'ascolto del minore il curatore applicherà le disposizioni di cui al Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Vicenza (artt. 18, 19 e 20), in quanto compatibili.

10. In ogni caso il curatore speciale del minore adotterà e cercherà di fare adottare agli altri soggetti coinvolti nella controversia le misure necessarie ad evitare una eventuale vittimizzazione secondaria del minore, come stabilito dalle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 17 novembre 2010 citate in premessa.



11. Il curatore speciale del minore si adopererà affinché i colloqui con il minore avvengano con modalità congrue in relazione all'età e alle condizioni psicofisiche del medesimo, anche avvalendosi di uno psicologo, dell'eventuale terapeuta che sostiene il minore, degli operatori socio sanitari, del tutore, se nominato e se in corso una consulenza tecnica, anche del suo perito di parte.

12. Il curatore speciale concorda le modalità dell'incontro con i legali dei genitori, con il tutore se nominato e con gli operatori dei Servizi Socio Sanitari se già coinvolti nella controversia. Il curatore potrà consultare a tal fine gli eventuali terapeuti del minore. L'incontro potrà svolgersi anche presso lo studio del curatore medesimo.

13. Il curatore speciale del minore garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

14. In collaborazione con le figure professionali eventualmente coinvolte, il curatore speciale è tenuto a fornire al minore capace di discernimento le informazioni sull'esito della procedura che lo riguarda. Ai sensi dei punti 75 e 77 delle precitate Linee guida, dovrà inoltre comunicare e spiegare al minore la decisione assunta o la sentenza pronunciata in un linguaggio adatto al suo livello di comprensione, e fornirgli le informazioni necessarie sulle eventuali misure che potrebbero essere assunte, e ciò anche in caso di mancata esecuzione della decisione.

15. Nel caso in cui la scelta del curatore ricada su di un avvocato iscritto allo speciale elenco dei professionisti abilitati al patrocinio a spese dello Stato lo stesso, al momento della nomina, potrà chiedere per conto del soggetto rappresentato l'ammissione al beneficio. In questo caso il compenso per l'avvocato ammesso al beneficio risulterà dimezzato, secondo le regole della vigente normativa dell'istituto.

All'esito del giudizio, fermo restando il principio secondo cui il decreto di liquidazione del compenso spettante al curatore deve essere emesso sempre a carico dell'Erario, il costo della difesa tecnica del minore nel processo non potrà che ricadere su uno o entrambi i genitori.

Ciò in applicazione dei principi che regolano il riparto delle spese di lite ovvero il principio della soccombenza e quello di causalità.


I costi del professionista incaricato di rappresentare il minore saranno pertanto a carico della parte soccombente in giudizio e, comunque, di quella il cui comportamento inadempiente, inadeguato o in conflitto di interessi con il minore abbia dato causa alla nomina del curatore.

Nessun "fondo spese" potrà essere riconosciuto al curatore che, diversamente dal CTU, non è un ausiliario del giudice.


Nessuna liquidazione potrà essere fatta dal Tribunale per l'attività stragiudiziale svolta dal curatore che potrà eventualmente rivolgere le proprie istanze direttamente ai genitori.

Vicenza 18.6.2024

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Vicenza.



Al Presidente ff. della Secc. Ser. Civile



Al Presidente del Tribunale

